fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

17.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fatta eccezione per l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto. Se uno o più degli amministratori cessati erano

stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

articolo 18

18.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

18.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

articolo 19

19.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto.

19.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

19.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

19.4 Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se il consiglio è composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
In tale ipotesi se il consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'assemblea se ne fanno richiesta almeno due consiglieri o uno se il consiglio è composto da tre membri.
L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o in difetto dal collegio sindacale.

articolo 20

20.1 Le riunioni del consiglio sono presieduta dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

articolo 21

21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

articolo 22

22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta o da chi ne fa le veci e dal segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

articolo 23

23.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

23.2 Il consiglio di amministrazione, anche attraverso l'amministratore delegato, riferisce tempestivamente al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

articolo 24

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con l'amministratore delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

24.2 Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

articolo 25

25.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

25.2 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

articolo 26

26.1 Al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

articolo 27

27.1 Il presidente:

a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 15.1;
c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 19, 20.1;
d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

Titolo VI
Collegio Sindacale

articolo 28

28.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque o più società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'ENEL S.p.a.

28.2 I sindaci effettivi, ad eccezione di quello nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 del presente statuto.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti nell'ordine un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente saranno nominati con le modalità previste dall'art. 17.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.
Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.
La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto. In caso di sostituzione del sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente eletto con le modalità previste dall'art. 17.3, lettera b). Per la sostituzione del presidente del collegio sindacale si applica l'art. 6.2, lettera d) del presente statuto.

28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.4 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.

Titolo VII
Bilanci e utili

articolo 29
29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

articolo 30

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione della Società

articolo 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Titolo IX

Norme transitorie e generali

articolo 32

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

articolo 33

33.1 La Società continuerà a svolgere tutte le attività che - in base al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 - risultano ad essa provvisoriamente affidate in attesa dell'attribuzione ad altri soggetti secondo le previsioni del decreto legislativo medesimo.

Nota Informativa

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, Ente di diritto pubblico costituito con Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è stato trasformato in Società per azioni per effetto del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con Legge n. 359 dell'8 agosto 1992.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 7 agosto 1992, la Società ha assunto la denominazione di ENEL S.p.a.

La Società è iscritta presso il Registro Imprese di Roma al n. 00811720580 e al R.E.A. di Roma al n. 756033.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SUL BILANCIO 2002 DELL'ENEL S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 153 DECRETO LEGISLATIVO 58/98 E DELL'ARTICOLO 2429, COMMA 3, COD.CIV.

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio che si è chiuso il 31 dicembre 2002 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla CONSOB con comunicazione DEM/1025564 del 6 aprile 2001, riferiamo quanto segue:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- ci sono state date dagli Amministratori, con periodicità trimestrale, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le

delibere assunte dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Per individuare le operazioni di maggior rilievo abbiamo fatto riferimento, come per il precedente esercizio, alle indicazioni formulate ai fini della *corporate governance* dal Consiglio di Amministrazione che individuano, come operazioni di maggior rilievo: a) le operazioni di acquisizione e alienazione di partecipazioni societarie connesse ad accordi strategici; b) le cessioni di assets di valore superiore a 5 milioni di euro e c) le operazioni finanziarie di valore superiore a 25 milioni di euro;

- non abbiamo riscontrato l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali svolte con società del Gruppo o con parti correlate, o altrimenti;
- segnaliamo che la Società ha proceduto a svalutazioni di partecipazioni in società controllate e sostenuto oneri per ripianamento di deficit patrimoniali per complessivi 5.190,1 milioni di euro, adeguatamente descritti nella Nota integrativa, e riconducibili per 4.701,3 milioni di euro al settore delle telecomunicazioni;
- segnaliamo che gli Amministratori, nella Relazione sulla gestione, indicano le principali operazioni con parti correlate effettuate dalla Capogruppo ENEL S.p.A. nel capitolo "Rapporti con le parti correlate" cui rinviamo per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni ed ai loro effetti economici;

- Vi ricordiamo, per quanto concerne le operazioni infragruppo, che le più rilevanti società del Gruppo svolgono attività soggette alla disciplina ed al controllo delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Altre società sono orientate ad attività di produzione di servizi (gestione immobili, sistemi informatici, *factoring,* assicurazioni, ecc.), ed operano non solo in ambito "*captive*" ma anche sul mercato esterno. Possiamo ragionevolmente assicurare che le suddette operazioni sono congrue e rispondenti all'interesse della Società;
- segnaliamo che gli Amministratori nella loro relazione hanno dato adeguato conto dei fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio e della prevedibile evoluzione della gestione; in tale sede è opportunamente evidenziata la notizia di un procedimento penale avviato nei confronti di un ex amministratore delegato di Enelpower S.p.A. e di altri sette indagati e dell'avvenuta notifica ad Enelpower S.p.A. di un avviso di garanzia per l'eventuale responsabilità amministrativa prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001;
- segnaliamo che in data 7 marzo 2002 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto l'avvio di un'istruttoria nei confronti di Enel Trade S.p.A. (ora Enel Energia S.p.A.) nonché dell'ENEL S.p.A. in quanto controllante, per un presunto abuso di posizione dominante, i cui dettagli sono contenuti nella

relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio consolidato 2002; l'istruttoria è tuttora in corso;

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'idoneità della struttura organizzativa della Società; il Consiglio di Amministrazione di questa, in linea con la rifocalizzazione sul core business dell'energia, ha adottato un nuovo modello organizzativo, che prevede un significativo grado di accentramento funzionale in previsione di una semplificazione strutturale del Gruppo. L'attuazione di questo modello è in corso;
- abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. 58/98, mediante assunzione di informazioni dai responsabili delle funzioni ed incontri con la Società di Revisione KPMG S.p.A. ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni di rilievo; a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione; e ciò mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l'esame di documenti

aziendali, l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione e vigilando sull'attività dei preposti al controllo interno;

- abbiamo tenuto periodiche riunioni con gli esponenti della Società di Revisione, ai sensi dell'art. 150, comma 2, D. Lgs. 58/98, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
- nella relazione della Società di Revisione non sono stati evidenziati rilievi; è stata richiamata l'attenzione sull'informativa fornita dagli Amministratori sui seguenti aspetti:
 - le rettifiche di valore di attività finanziarie includono, tra l'altro, la svalutazione della partecipazione nella controllata Enel Investment Holding B.V., riconducibili principalmente alla svalutazione per perdita durevole di valore della quota che essa detiene in Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
 - la Società ha svalutato negli esercizi precedenti la sua partecipazione in Enel Investment Holding B.V. esclusivamente in applicazione di norme tributarie. In considerazione della sopra richiamata svalutazione per perdita durevole di valore operata nell'esercizio 2002, il valore della partecipazione in Enel Investment Holding BV al 31 dicembre 2002 non è più considerato rettificato ai soli fini fiscali.

Il Collegio Sindacale dà atto che gli argomenti di cui ai richiami di informativa della Società di revisione sono trattati dettagliatamente nella Relazione degli Amministratori sulla gestione e i relativi effetti sono stati indicati nella Nota integrativa;

- non sono pervenute denunce ex art. 2408 cod. civ. né esposti da parte di terzi;
- la Società aderisce al Codice di Autodisciplina predisposto per la *corporate governance* delle società quotate che è stato recepito nella sua versione aggiornata; il Comitato per le remunerazioni ed il Comitato per il controllo interno esplicano attivamente le funzioni ad essi attribuite;
- la Società ha altresì regolato la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*. La Società ha inoltre approvato il Codice di comportamento del Gruppo in materia di *Internal dealing* in osservanza alle disposizioni regolamentari della Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società nel corso dell'esercizio 2002 ha adottato un Codice Etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conclusione degli affari, regolando ed uniformando i comportamenti aziendali alla massima trasparenza e correttezza verso tutti gli *stakeholders;*

- con riferimento al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, la Società ha varato un modello organizzativo e gestionale rispondente ai requisiti richiesti dal decreto legislativo e coerente con le linee guida elaborate da associazioni di categoria e con la *best practice* internazionale; nel corso dell'esercizio risulta definita la "parte speciale" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, mentre è in corso di definizione quella concernente i reati societari;
- rileviamo che alla società di revisione contabile sono stati conferiti ulteriori incarichi per un importo complessivo pari a 223.000 euro, oltre le spese vive e l'IVA, riferiti alle seguenti revisioni contabili:
 - revisione finalizzata al rinnovo del programma "medium term notes" c/o la Borsa Valori di Lussemburgo euro 62.000
 - revisione dei Bilanci degli esercizi 1999, 2000 e 2001 della società Elettroambiente S.p.A. euro 15.000
 - revisione delle situazioni contabili del 1° semestre 2002 dei rami d'azienda "Immobiliare" e "Facility management" di Enel Real Estate S.p.A. euro 100.000
 - revisione della situazione contabile al 30.6.02 della società Interpower S.p.A. euro 46.000

- nel corso dell'esercizio 2002 il Collegio Sindacale ha rilasciato pareri favorevoli in ordine:
 - al conferimento alla KPMG S.p.A. dell'incarico per la revisione contabile del bilancio e del bilancio consolidato del Gruppo Enel e della revisione contabile limitata delle relative relazioni semestrali;
 - ai compensi ai componenti del Comitato per le remunerazioni ed ai componenti del Comitato per il Controllo Interno così come proposti dal Consiglio di Amministrazione, all'unanimità astenuti gli interessati;
 - ai compensi a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato dell'ENEL S.p.A. ai sensi dell'art. 2389, comma 2, cod. civ.; i compensi sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione, all'unanimità astenuti gli interessati, in accoglimento delle proposte presentate dal Comitato per le remunerazioni.

L'attività di vigilanza del Collegio sindacale è stata svolta in venti riunioni ed assistendo alle diciotto riunioni del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.149, comma 2, del decreto legislativo n. 58/98.

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla Società di Revisione, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o